



**REPUBBLICA ITALIANA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
TERAMO**

IL PRESIDENTE

Visto l'art.16, 4° comma, del Decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, che prevede la possibilità di partecipare da remoto alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del D.Lgs. n.546/1992;

Visto l'art. 27 del Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 - recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" - secondo cui:

- fino alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio (1 comma);

- in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che una delle parti non insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione (1° capoverso del secondo comma);

- nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta (2° capoverso del secondo comma);

Visto il proprio decreto prot. RPP n. 46 del 2.11.2020 con cui, in attesa che si realizzassero le condizioni normative secondarie e tecnologiche per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto, ha disposto che le udienze si svolgessero mediante trattazione scritta con le modalità previste dall'art.27, 2° comma del richiamato D.L. n.137/2020;

Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze prot. RR n.46 dell'11.11.2020, entrato in vigore il 16.11.2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ha individuato le regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali da remoto;

Considerato che allo stato sussistono le condizioni normative e tecnologiche per autorizzare lo svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto nei casi in cui una delle parti insista per la discussione presentando l'istanza prevista dal richiamato art.27, 2° comma del D.L. n.137/2020;

Rilevata peraltro l'opportunità e l'esigenza di verificare gradualmente e progressivamente la sussistenza e la permanenza, anche sotto il profilo organizzativo, delle condizioni necessarie per garantire il regolare svolgimento delle udienze da remoto;

Considerato che di norma i giudici ed il personale in servizio presso questa Commissione Tributaria parteciperanno alle udienze in presenza e che comunque, anche ove fosse preclusa la possibilità di raggiungere la sede della commissione, tale criticità potrebbe essere superata con la previsione della possibilità di svolgere anche solo parzialmente le camere di consiglio con collegamento da remoto, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento;

DISPONE

fino alla fine del periodo di emergenza:

- che le controversie da esaminare in camera di consiglio nella fase cautelare e quelle da trattare in pubblica udienza siano decise sulla base degli atti, secondo quanto previsto dell'art.27, 2° comma, del D.L. n.137/2020 e già disposto con decreto prot. n.46 del 2.11.2020;
- di autorizzare lo svolgimento delle udienze da remoto, ove le parti insistano per la discussione presentando apposita istanza con le modalità e nei termini stabiliti dal richiamato art.27, 2° comma, del D.L. n.137/2020, per le controversie da trattare in pubblica udienza e quando il valore di lite, determinato secondo l'art.12 2° comma del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992, risulti superiore alla soglia di € 10.000,00 (riservando peraltro al Presidenti del collegio interessato, per quelle di valore inferiore, il potere di autorizzare di volta in volta la partecipazione da remoto in ragione della complessità della fattispecie e del numero di istanze relative ad ogni udienza);
- di autorizzare, all'occorrenza e su richiesta, i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo a partecipare alle udienze e alle camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Si comunichi a tutti i giudici in servizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo.

Si comunichi altresì al Presidente della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, nonché agli Ordini professionali ed agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti impositori con sede nella provincia di Teramo.

Teramo, li 27 NOV 2020

Il Presidente

Dr. Gianfrancesco Iadecola

